

LEGGE REGIONALE N. 51 DEL 02-12-1992 REGIONE PIEMONTE

Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 50 del 9 dicembre 1992

Capo I

Disposizioni generali

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1. La presente legge, in materia di circoscrizioni comunali, disciplina:
 - a) l' istituzione di nuovi Comuni;
 - b) la modificazione delle circoscrizioni comunali;
 - c) la modificazione delle denominazioni comunali;
 - d) la determinazione, rettifica, contestazione di confini comunali;
 - e) la determinazione delle sedi municipali.
2. Disciplina altresì le attività regionali previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, relative:
 - a) alle unioni e fusioni di Comuni;
 - b) al programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusioni dei **piccoli comuni**;
 - c) alla revisione delle circoscrizioni provinciali ed alla istituzione di nuove Province.

Capo II

Circoscrizioni comunali

ARTICOLO 11

Programma quinquennale

1. Entro due anni dall' entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone lo schema del programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei **piccoli comuni**, tenendo conto delle unioni di Comuni già costituite o in via di costituzione ai sensi dell' articolo 26 della legge 142/ 90 come pure delle Comunità Montane, dei consorzi, nonché di ogni altra rilevante forma di collaborazione o associazione in atto tra Comuni diversi.
2. Lo schema di programma di cui al primo comma, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Entro i successivi sei mesi, gli Enti Locali interessati possono presentare osservazioni, sulle quali decide la Giunta regionale, sottoponendo infine lo schema di programma all' approvazione del Consiglio regionale, espressa con deliberazione.
3. Il programma è aggiornato ogni cinque anni.